

## TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

### *Il Presidente della Sezione civile*

visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “*misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19*”, pubblicato nella G.U. n. 70 in data 17.3.2020;

visti, in particolare, i commi 1 e 2, dell'art. 83 del citato decreto-legge, che dispongono che “*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020*” e che “*dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali*”;

considerato che l'art. 83, comma 3, del medesimo decreto-legge stabilisce, quanto alla materia civile, che: “*le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione*”

*europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”*

visto il decreto del Presidente del Tribunale in data 19.3.2020 con il quale, tra gli altri provvedimenti, il Capo dell'Ufficio ha disposto che: *“le udienze civili sono rinviate ex lege ai sensi dell'art. 83, comma 1, d.l. 18.3.2020, n. 18, con eccezione di quelle di cui all'art. 83, comma 3, lettera a), la cui individuazione è delegata al Presidente della sezione civile”;*

considerato che appare, per questa via, necessario chiarire i criteri ai quali si atterranno i giudici della sezione civile e tanto al fine di garantire uniformità di applicazione al citato art. 83, comma 3, lett. a) del d.l. 18/2020 nonché la tempestiva informazione alle parti e ai difensori;

dispone

**le udienze fissate dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 presso la sezione civile del Tribunale di Civitavecchia, sono rinviate d'Ufficio a data successiva al 15.4.2020;** i giudici individueranno le date di rinvio in ragione della natura della causa, della data di iscrizione a ruolo e dello stato dei rispettivi calendari di udienza e compatibilmente con l'esigenza, ad oggi da intendersi confermata anche per il periodo immediatamente successivo al 15.4.2020, di celebrare udienze che non determinino condizioni di eccessivo affollamento idonee a favorire il contagio da COVID-19;

**devono ritenersi di indifferibile trattazione:**

*le cause relative ad alimenti*

e, pertanto, quelle relative ai diritti riconosciuti dagli artt. 433 e ss c.c., alle rendite vitalizie, ai vitalizi alimentari;

*ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;*

e, pertanto, i procedimenti di divorzio e di separazione contenziosi, limitatamente all'udienza presidenziale per l'adozione dei provvedimenti urgenti in materia di affidamento figli minori, assegnazione della casa coniugale e comunque di riconoscimento di prestazioni alimentari richieste dalle parti per sé stesse e per i figli minori;

i procedimenti relativi ad obbligazioni alimentari nascenti da unioni civili e da rapporti di convivenza disciplinati dalla legge n. 76 del 20.5.2016, limitatamente alla prima fase relativa all'adozione di provvedimenti di tutela urgente;

saranno rinviati d'ufficio tutti i procedimenti di separazione consensuale e di divorzio congiunto;

saranno rinviati d'ufficio i procedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento di figli minori nati fuori del matrimonio e tra essi saranno trattati solo quelli a carattere di urgenza per i quali si ravvisi un pregiudizio per la ritardata trattazione e per i quali i difensori avranno cura di depositare l'istanza di trattazione urgente in via telematica; i giudici valuteranno le istanze e disporranno la trattazione ove ravvisino l'urgenza, decidendo se fissare la comparizione delle parti ovvero assegnando un termine per note e repliche;

**devono, poi, ritenersi di indifferibile trattazione:**

*i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona*

e, pertanto, i procedimenti cautelari d'urgenza diretti a tutelare – con elencazione esemplificativa da non ritenersi esaustiva – il diritto alla salute, alla vita, i diritti riconosciuti dai principi fondamentali della Carta costituzionale, etc;

*i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e*

*sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute*

e, pertanto, in via specifica rispetto alla materia tutelare:

-i procedimenti (istruttoria, istanze di autorizzazioni, giuramenti) in materia di tutela, di curatela e di amministrazione di sostegno, esclusivamente nei casi in cui venga dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame della persona interessata (ricorrente e interessato) non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute, o possa espletarsi mediante videoconferenza che garantisca la corretta identificazione mediante acquisizione di copia del documento di riconoscimento;

-i giuramenti dei nominati amministratori di sostegno, tutori o curatori secondo le seguenti modalità: nel caso di nomina di avvocati e/o altri professionisti abilitati: invio telematico da parte del tutore/amministratore nominato di una dichiarazione contenente la seguente formula di impegno *“giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l'ufficio di amministratore di sostegno”*, firmata digitalmente, con assunzione di ogni responsabilità giuridica, civile e penale, di una falsa dichiarazione resa all'autorità giudiziaria; nel caso di nomina di familiari o privati: decreto emesso dal giudice tutelare di temporaneo esonero dal giuramento con immissione del tutore o A.d.S. nei poteri derivanti dal decreto di nomina e fissazione di udienza per il giuramento definitivo a data successiva al 30 aprile 2020;

nella materia tutelare gli Avvocati, gli Amministratori di Sostegno, i Tutori, i Curatori, i Consulenti e gli Ausiliari dovranno curare il deposito degli atti processuali, dei documenti e delle istanze **urgenti e indifferibili** esclusivamente a mezzo di deposito telematico, evitando in modo assoluto l'accesso alla Cancelleria; le parti private potranno inviare le istanze mediante invio di PEC corredata di fotocopia in PDF di documento di riconoscimento in corso di validità legale all'indirizzo: [volgiurisdizione.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it](mailto:volgiurisdizione.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it);

-sono sospesi i ricevimenti di amministratori di sostegno, difensori e beneficiari, salvo che vengano fissati specificamente dal giudice; eventuali istanze di interlocuzione con il giudice tutelare con riferimento a procedimenti urgenti ed indifferibili saranno inoltrate mediante deposito nel relativo fascicolo telematico ovvero, nel caso di istanze di parti private, mediante invio di PEC corredata di fotocopia in PDF di documento di riconoscimento in corso di validità legale all'indirizzo: [volgiurisdizione.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it](mailto:volgiurisdizione.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it);

-il Giudice tutelare valuterà le istanze fuori udienza pervenute e individuerà quelle di urgente trattazione in ragione della natura della richiesta e dei motivi di urgenza dedotti;

il Giudice tutelare fino alla cessata emergenza COVID-19 non accederà ad ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali, nonché, in generale, a luoghi che ospitino persone anziane o con problemi di salute, potenzialmente più esposte agli effetti negativi di un eventuale contagio, e procederà all'esame degli amministrati e degli amministrandi, solo ove necessario e non reso superfluo da congrua documentazione sanitaria della ASL di riferimento, presso l'ufficio giudiziario, o comunque provvedendo alla celebrazione dell'udienza in videoconferenza, mediante utilizzo degli applicativi dei quali il Ministero della giustizia è licenziatario (Microsoft Lync/Skype for Business/Office Teams);

***devono, altresì, ritenersi di indifferibile trattazione:***

*i procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n.833 (trattamenti sanitari obbligatori);*

*i procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n.194 (interruzione volontaria di gravidanza);*

*i procedimenti per l'autorizzazione a trapianti di organo;*

*i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari ai sensi degli artt. 342-bis e ss c.c.;*

*i procedimenti di cui agli articoli 283 e 351 c.p.c.;*

*tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre un grave pregiudizio alle parti per* come individuati dal sottoscritto presidente di sezione, su delega del presidente del tribunale, per le cause non ancora assegnate e dai singoli giudici per le cause già assegnate;

invita

i giudici in servizio presso la Sezione civile a valutare - anche per le udienze relative ai procedimenti indifferibili innanzi elencati - con la massima attenzione le istanze di rinvio che i difensori propongano in via congiunta ovvero anche in via unilaterale, in tal caso se motivate da documentate ragioni mediche e/o logistiche ovvero se legate alla applicazione delle disposizioni emergenziali di contrasto all'epidemia da COVID-19;

le udienze di trattazione delle cause urgenti saranno fissate a distanza di 30 minuti le une dalle altre per evitare assembramenti davanti alle aule di udienza;

Si comunichi al Presidente del Tribunale e a tutti i giudici, togati e onorari, in servizio presso la sezione civile, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e si pubblichi sul sito internet del Tribunale.

Civitavecchia, 23.3.2020.

Il Presidente della Sezione civile  
Riccardo Rosetti